

FAQ (Frequently Asked Questions)

Aggiornato al 09/09/2025

Sommario

Sommario

1 Caratteristiche generali.....	1
2 Presentazione domanda	3
3 Spese ammissibili	4
4 Soggetti fornitori	4
5 Soggetti beneficiari	5
6 CUP	5

- Si rettifica che quanto inserito a pag. 3 del Bando, in merito alle regole di cumulabilità, è disciplinato dall'art.14. Pertanto l'art. 3 riga 11 viene modificato come segue:
"Le agevolazioni di cui al presente Bando sono cumulabili secondo le regole di cumulabilità stabilite all'art. 14 del presente Bando"
- Si integra quanto indicato a pag. 3 del bando, inserendo il link
<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>
per la guida alle definizioni MPMI

1 Caratteristiche generali

D.1.1 Il bando considera ammissibili le spese sostenute successivamente al 07 ottobre 2022, data di approvazione del PR FESR 2021-2027, purché strettamente legate al progetto di ottenimento della certificazione. Contestualmente la certificazione non è ritenuta valida se ottenuta prima dell'invio della domanda. Come possiamo rendicontare le spese successive al 07/10/2022 rispettando il vincolo della data di invio domanda?

R.1.1 In base all'art. 5 del bando, è possibile ammettere le spese, senza obbligo di apposizione del CUP, successive al 07/10/2022 strettamente legate all'ottenimento di una certificazione solo nel caso in cui la certificazione sia ancora in itinere. Se alla data di presentazione della domanda la certificazione è stata già acquisita dall'impresa, non è possibile presentare né la domanda né la rendicontazione.

D.1.2 Tra i requisiti di partecipazione al bando, è indicato il possesso di una polizza assicurativa contro i rischi di catastrofi naturali. Tale obbligo sussiste anche in presenza della deroga di legge fino al 31.12.2025 per le Piccole e Micro imprese e al 30.09.2025 per le Medie imprese?

FAQ (Frequently Asked Questions)

R.1.2 Il bando ha disciplinato, come condizione di ammissibilità del soggetto beneficiario, ai sensi della Legge di manovra 2024, l'obbligatorietà in materia di assicurazione catastrofale. Si consiglia a tal proposito la lettura del decreto legge 39 del 31 marzo 2025 e del Decreto del Ministro dell'economia n. 18 del 30 gennaio 2025. In particolare, il decreto legge 39/2025 ha prorogato la scadenza dell'obbligatorietà di queste polizze catastrofali per le sole micro e piccole imprese al 31.12.2025. Al riguardo è stata predisposta la dichiarazione Allegato Abis.

D.1.3 Tra i requisiti di partecipazione al bando, è previsto che l'azienda sia in possesso di almeno un bilancio annuale chiuso ed approvato. Il bilancio deve essere riferito a 12 mesi?

R.1.3 In base all'art.4 punto c, il possesso di almeno un bilancio chiuso ed approvato è uno dei requisiti di ammissibilità al bando, che andrà dichiarato dal legale rappresentante in DSAN Allegato A. Il bilancio annuale si intende di 12 mesi

D.1.4 Nella presentazione del bando in oggetto è stato dichiarato che l'elenco delle certificazioni ammesse non è esaustivo. E' possibile presentare domanda per Certificazioni non comprese in elenco oppure è necessario chiedere preventivamente l'autorizzazione?

R.1.4 Sì, è possibile presentare domanda anche se la certificazione non è prevista nell'elenco delle certificazioni potenzialmente ammissibili. Come precisato dall'allegato 2, le certificazioni non comprese nell'elenco dovranno essere inserite in Allegato A e saranno valutate in base ai seguenti criteri:

- 1) appartenenza ad uno standard riconosciuto a livello nazionale o internazionale (in domanda andrà precisato esattamente quale)
- 2) accreditamento dell'ente certificatore il quale dovrà essere indipendente e dovrà avere le caratteristiche previste dalla lettera D dell'allegato 2.
- 3) verifica che l'ente certificatore abbia adeguato accreditamento (allegato 2 punto D). Qualora l'ente certificatore non sia accreditato secondo gli accreditamenti previsti al punto D dell'allegato 2, si prega di dare evidenza nella domanda quale sia il tipo di accreditamento.

D.1.5 È possibile specificare meglio la differenza tra sistema integrato di certificazione e certificazioni cumulative di prodotti o servizi? Quale differenza c'è tra presentare domanda singola per più certificazioni e le certificazioni cumulative di prodotti o servizi?

R.1.5 Nel caso di sistema integrato di certificazione, è prevista una parte comune di ausilio operativo per tutte le certificazioni implicate nell'integrazione. Nel caso di certificazioni cumulative invece, si intendono tipicamente certificazioni tutte dello stesso tipo, senza una parte comune. Tutte le certificazioni integrate, così come le certificazioni cumulative di prodotto o servizi, dovranno essere ottenute successivamente alla richiesta di contributo e dovranno essere tutte concluse prima di procedere alla rendicontazione. Per singola domanda si intende invece la richiesta per singola certificazione.

D.1.6 Un' impresa può presentare una sola domanda indifferentemente che sia per una singola certificazione o certificazione cumulativa?

R.1.6 No, come indicato all' art.3 del bando è possibile presentare più domande per più certificazioni oppure certificazioni cumulative. Nel caso in cui l'impresa presenti più

FAQ (Frequently Asked Questions)

domande di contributo per più certificazioni, non potrà in ogni caso richiedere un ammontare cumulativo del contributo superiore a euro 150.000,00.

D.1.7 Tra le certificazioni ammesse rientrano anche le attestazioni SOA?

R.1.7 No, le attestazioni SOA non sono ammissibili. Si tratta di attestazioni e non di certificazioni

D.1.8 L'accreditamento presso Accredia, è sufficiente al fine dell'ottenimento di una certificazione anche se questa non è prevista nell'elenco non esaustivo?

R.1.8 No, lo standard pubblicato sul sito Accredia non è condizione sufficiente per la finanziabilità della certificazione. Sul sito Accredia sono contemplati anche molti standard non certificabili, ma solo attestabili ai fini del bando.

2 Presentazione domanda

D.2.1 Quando verrà reso disponibile su ReStart l'accesso alla presentazione della domanda?

R.2.1 Sarà possibile presentare domanda in piattaforma [Restart.infocamere.it](https://restart.infocamere.it) dalle ore **11:00** del giorno **15 ottobre 2025** fino alle ore **16:00** del giorno **30 ottobre 2026**. Al fine di consentire una corretta compilazione della domanda, le imprese avranno la facoltà di **precaricare** tutta la documentazione necessaria del bando a partire dalle ore **11:00** del giorno **7 ottobre** sempre sulla piattaforma ReStart. Sarà possibile inviare la domanda formale di agevolazione solo dal 15 ottobre ore 11:00. La data di precaricamento sarà ritenuta irrilevante ai fini della graduatoria.

D.2.2 È possibile delegare l'invio della domanda?

R.2.2 Si è possibile delegare l'invio in base a quanto indicato nell'art.7 del bando, ma non è possibile delegare la firma degli allegati del bando, che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

D.2.3 La modulistica che dovrà essere firmata digitalmente è possibile scaricarla su ReStart?

R.2.3 No, è possibile scaricare la modulistica dal sito Unioncamere all'indirizzo <https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi>

D.2.4 Qual è il sistema previsto per delegare un intermediario esterno all'azienda alla presentazione della domanda?

R.2.4 Le richieste di contributo potranno essere inviate dal rappresentante legale del soggetto richiedente oppure da un intermediario incaricato dallo stesso

Se la pratica viene inviata dal rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere utilizzata la piattaforma ReStart selezionando la sezione per i beneficiari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/>.

Se la pratica viene inviata da un intermediario incaricato dall'azienda, dovrà essere utilizzata la piattaforma ReStart selezionando la sezione per gli intermediari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>. In questo caso il soggetto intermediario

FAQ (Frequently Asked Questions)

avrà su ReStart una sezione dedicata, in cui durante il primo accesso dovrà indicare: il nominativo (cognome - nome, denominazione dello studio, agenzia o associazione), la partita iva, numero di telefono ed un indirizzo mail del soggetto per il quale assumerà il ruolo di intermediario (essendo queste informazioni già salvate nel ruolo, viene rimossa l'obbligatorietà di presentare l'allegato F). Se la pratica viene inoltrata da un intermediario incaricato dall'azienda dovrà essere utilizzata la piattaforma ReStart selezionando la sezione per i beneficiari al seguente link: <https://restart.infocamere.it> in questo caso dovrà essere allegata alla domanda il modello di delega (AllegatoF) come indicato nel modulo di domanda.

3 Spese ammissibili

D.3.1 Le spese di consulenza che riguardano il Rinnovo di certificazioni (che dunque sono state precedentemente acquisite) rientrano nelle spese ammissibili?

R.3.1 No, come da Allegato 2 del bando, la certificazione è intesa come nuovo ottenimento e non come rinnovo di una certificazione già in essere.

D.3.2 Le autorizzazioni non obbligatorie, rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e le abilitazioni di esportazione (AEO, CBAM) possono essere considerate ammissibili, nell'ambito delle spese di consulenza sostenute per l'ottenimento dei suddetti riconoscimenti?

R.3.2 Le autorizzazioni, le abilitazioni, i marchi e attestazioni non costituiscono certificazioni come previsto dall'allegato 2 del Bando.

D.3.3 Le forniture di servizi in cloud sono possono essere considerate ammissibili, nell'ambito delle spese per l'ottenimento di una certificazione?

R.3.3 Sì, le forniture di servizi in cloud sono ammesse solo se collegate strettamente al percorso di certificazione per cui si richiede il voucher. Tutte le forniture dovranno necessariamente soddisfare i criteri DNSH di cui all'art. 16 del bando.

D.3.4 In relazione alla cumulabilità del bando in oggetto con altri aiuti di Stato in de minimis, per gli stessi documenti di spesa, qual è la regola?

R.3.4 Le regole della cumulabilità sono disciplinate all'art. 14 del Bando. Nel caso di cumulo con aiuti in de minimis sugli stessi documenti di spesa, si precisa che la cumulabilità è permessa entro l'intensità di aiuto prevista dall'art. 18 del Regolamento 651/2014 che prevede una percentuale massima applicabile del 50%. Alla luce di ciò, si evince che se una spesa ha già avuto un contributo de minimis, la richiesta effettuabile sul bando certificazioni dovrà contenere solo la parte rimanente fino ad un massimo del 50%. Si ricorda che in caso di cumulabilità di spesa, è necessario darne adeguata visibilità all'interno dell'Allegato B.

4 Soggetti fornitori

D.4.1 I fornitori dei servizi di consulenza e formazione di cui all'art 6 del Bando possono essere modificati dopo la presentazione della domanda di agevolazione?

R.4.1 Sì, come da art. 9 del bando è possibile procedere con la richiesta inviando una pec all'indirizzo bandiunioncamerepiemonte@legalmail.it. L'impresa dovrà comunque segnalare

FAQ (Frequently Asked Questions)

con esplicita motivazione la modifica del fornitore, mantenendo la stessa tipologia di spesa e dovrà attendere l'autorizzazione di Unioncamere Piemonte prima di effettuare la spesa.

5 Soggetti beneficiari

D.5.1 Il voucher è rivolto anche alle aziende agricole?

R.5.1 Fra le attività escluse dal bando (allegato 1) è prevista - al punto f) la produzione primaria di prodotti agricoli. Si precisa che la verifica circa il rispetto di tali esclusioni sarà condotta con riferimento al codice ATECO dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il progetto proposto.

D.5.2 Le imprese che hanno aperto un'unità locale in Piemonte nell'ultimo anno possono partecipare?

R.5.2 I requisiti per la partecipazione al Bando sono dettagliati all'art. 4. Fra le condizioni di ammissibilità ci sono quelle di avere un'unità locale operativa e attiva in Piemonte, e quello di avere almeno un bilancio annuale chiuso ed approvato.

D.5.3 Sono ammissibili aziende con sede legale fuori Piemonte ma sede operativa in Piemonte?

R.5.3 Ai sensi del bando, l'unità operativa in Piemonte deve essere attiva e produttiva.

D.5.4 Tra i soggetti beneficiari sono inclusi anche gli enti non profit, le cooperative, le strutture alberghiere e le società consortili che svolgono un'attività economica?

R.5.4 Ai sensi dell'art. 4, sono incluse tutte le PMI che risultano essere iscritte al Registro Imprese, compreso il REA.

6 CUP

D.6.1 Nel caso di spese pregresse, come si adempie alla necessità dell'indicazione del CUP sulle fatture?

R.6.1 Ai sensi dell'art. 5 del bando, per le sole spese successive al 7 ottobre 2022 ma antecedenti alla data della domanda, la circolare MEF n. 1 dell'8 gennaio 2025 ha esonerato l'impresa da tale indicazione.